



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 aprile 2016
(OR. en)

7540/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0090 (NLE)**

**WTO 77
MAP 15
MI 189**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

DECISIONE (PESC) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione Europea
in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione
sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8,
dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo riveduto sugli appalti pubblici ("AAP riveduto"), entrato in vigore il 6 aprile 2014, definisce un quadro giuridico rinnovato applicabile dalle parti dell'AAP agli appalti disciplinati. L'AAP riveduto ha previsto la possibilità per le parti all'AAP riveduto di ricorrere a procedure arbitrali qualora siano state sollevate obiezioni a proposte di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche degli allegati di una parte dell'appendice I e non sia stato possibile risolvere l'obiezione attraverso consultazioni.
- (2) A norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, il comitato per gli appalti pubblici deve adottare procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione di tali obiezioni.
- (3) Le parti dell'AAP riveduto hanno ampiamente discusso il possibile contenuto di tali procedure arbitrali per quanto riguarda le varie opzioni da applicare in caso di obiezioni a una modifica proposta dell'ambito di applicazione degli appalti di una parte. Le parti dell'AAP riveduto sono riuscite a raggiungere un consenso in merito.
- (4) Le procedure arbitrali concordate figurano nel progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto.

- (5) Il progetto di decisione sulle procedure arbitrali stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per ricorrere alle procedure arbitrali e stabilisce le norme che disciplinano la nomina degli arbitri, la partecipazione di terzi alle procedure arbitrali, lo svolgimento della procedura e la decisione arbitrale.
- (6) L'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali dovrebbe contribuire positivamente al quadro giuridico vigente dell'AAP riveduto poiché ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle obiezioni sollevate a una proposta di rettifica, di trasferimento di un ente da un allegato a un altro, di recesso di un ente o ad altre modifiche agli allegati di una parte all'appendice I dell'AAP riveduto.
- (7) È pertanto opportuno definire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adozione del progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici.

Il testo del progetto di decisione sulle procedure arbitrali è accluso alla presente decisione* .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell' adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: accludere il testo del progetto di decisione di cui al documento st 7541/16.